

DECRETO n. 160 del 30 marzo 1998.

Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

Visti i commi da 6 a 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che regolano i requisiti anagrafici e di contribuzione per i trattamenti pensionistici di anzianita' ed i termini per l'esercizio del diritto di accesso ai trattamenti medesimi;

Visto il comma 55 del predetto art. 59, che deferisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e per gli affari regionali il compito di determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio per le forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, termini di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' diversi da quelli richiamati nelle disposizioni in premessa per i lavoratori che abbiano presentato le relative domande in data anteriore al 3 novembre 1997, secondo criteri che tengano conto della maggiore eta' anagrafica ed anzianita' contributiva, nonche' della data di presentazione delle domande ovvero dell'intervenuta estinzione del rapporto di lavoro;

Considerato che, per il personale del comparto scuola, occorre tenere presente anche il disposto di cui al comma 9 del predetto art. 59, che disciplina, tra l'altro, il collocamento a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 ed in quello 1999-2000, del personale la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni, nella legge 18 luglio 1997, n. 229, e che pertanto occorre provvedere per il personale del comparto scuola che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 16 marzo ed il 2 novembre del 1997;

Ritenuto che il predetto personale del comparto scuola, fermo restando per esso il diritto di accesso al trattamento pensionistico per i casi di maturazione dei requisiti previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 59 rispettivamente entro il 31 dicembre del 1998 e il 31 dicembre 1999, non possa che essere collocato a riposo se non dopo il personale gia' contingentato ai sensi del richiamato comma 9 e, pertanto, nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 in misura peraltro non superiore all'entita' del personale contingentato nell'anno scolastico accademico 1999-2000 e, per la parte eventualmente eccedente, nell'anno scolastico o accademico 2001-2002;

Tenuto conto, per un verso, dei complessivi andamenti finanziari delle relative gestioni pensionistiche anche con riferimento agli effetti derivanti dalla riforma previdenziale e, per l'altro, delle effettuate rilevazioni in ordine alle domande;

Decreta:

Art. 1.

Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta esclusione per il personale del comparto scuola e per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei cui confronti trova applicazione l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che hanno presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianita' anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo e' consentito:

a) al 1 aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento;

b) alle date indicate nell'acclusa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, a condizione che i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva ivi previsti siano stati maturati prima della data di entrata in vigore della accennata legge n. 449 del 1997.

Art. 2.

I dipendenti del comparto scuola che hanno presentato domanda di dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 16 marzo ed il 2 novembre del 1997, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono collocati a riposo nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 nel limite del contingentamento richiamato in premessa ovvero, per gli eventuali casi di incapacienza, nell'anno successivo. Nel caso di eccedenza il Ministro della pubblica istruzione formerà la graduatoria degli aventi diritto in base ai criteri di maggiore anzianità anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda.

Roma, 30 marzo 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Treu

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ciampi

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Bassanini

REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1997

<i>Requisiti minimi di età'</i>	<i>Requisiti minimi di contribuzione</i>	<i>Date per l'accesso al pensionamento</i>
senza limite	36 anni	1 aprile 1998
52 anni	35 anni	1 aprile 1998
inferiore a 52 anni	35 anni	1 luglio 1998
56 anni	34 anni	1 ottobre 1998
senza limite	34 anni	1 gennaio 1999
senza limite	33 anni	1 aprile 1999
senza limite	32 anni	1 luglio
senza limite	31 anni	1 ottobre 1999
senza limite	30 anni	1 gennaio 2000
senza limite	inferiore a 30 anni	1 aprile 2000